Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 5 MARZO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 11: **Ministero delle finanze - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza, Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Bollettino della 32ª estrazione di cartelle speciali 3,75 per cento.

(579)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 283.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato corporativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 284.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 285.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 286.

Assegnazione alla Reale Accademia d'Italia di un contributo annuo per la esecuzione di lavori bibliografici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'assoluta ed urgente necessità di far luogo alla concessione di uno speciale contributo annuo alla Reale Accademia d'Italia per il compimento di lavori bibliografici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la esecuzione di lavori bibliografici è assegnato alla Reale Accademia d'Italia uno speciale contributo annuo di L. 50.000 per gli esercizi finanziari dal 1935-36 al 1939-40, e di L. 25.000 per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione relativi le opportune variazioni.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 287.

Modificazioni di carattere interpretativo all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la dizione dell'art. 21 del citato decreto 29 luglio 1927, n. 1509, in modo da eliminare la possibilità di dubbie o errate interpretazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La dizione del primo capoverso dell'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130, è modificata come segue:

« Gli Istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e la Banca nazionale del lavoro — quest'ultima per le operazioni di credito agrario — sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e della imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti sui depositi fiduciari che gli Istituti speciali indicati nell'art. 14 siano autorizzati a raccogliere in qualsiasi forma, nonchè sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che questo emetterà a' sensi dell'art. 19; in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di cent. 10 per ogni cento lire di capitale impiegato; comunque esso provenga da patrimonio o riserve da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 288.

Soppressione e riduzione di tasse dovute dagli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduta la legge 2 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di meglio adeguare ai fini della legge ed alla condizione degli alunni le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale quali istituti per gli adempimenti dell'istruzione post-elementare obbligatoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dall'anno scolastico 1935-36 il contributo fisso annuo di L. 25 imposto agli alunni delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale a norma del primo comma dell'ar-

ticolo 27 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, a titolo di rimborso di spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, è soppresso.

Con la medesima decorrenza è soppressa la tassa di educazione fisica per gli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa di educazione fisica dovuta dagli alunni delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, liberi e pareggiati.

Art. 2. — La tassa di diploma di L. 125, di cui al quarto comma dell'art. 27 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, imposta ai licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale Regie e pareggiate, è ridotta a L. 50.

Art. 3. — Le pagelle e i diplomi rilasciati dalle scuole e dai corsi secondari di avviamento professionale sono esenti da qualunque tassa di bollo.

Art. 4. — A decorrere dall'esercizio finanziario 1935-36, sono istituiti nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale due capitoli, rispettivamente, con le intitolazioni « Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale » con la dotazione annua di L. 2.000.000 e « Contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale Balilla per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale » con la dotazione annua di L. 4.500.000.

Art. 5. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 289.

Autorizzazione al comune di Vercelli a riscuotere le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal comune di Vercelli per avvalersi della disposizione suaccennata;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Vercelli è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1937, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 290.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Vicaria curata autonoma della Chiesa di Maria Santissima delle Grazie, in Acireale.

N. 290. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 24 agosto 1934, relativo alla erezione in Vicaria curata autonoma, della Chiesa di Maria Santissima delle Grazie, in Acireale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 291.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in ente morale di tre Piccoli seminari in provincia di Catania.

N. 291. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Catania in data 4 novembre 1934, nn. 794, 795 e 796, relativi alle erezioni in ente morale dei Piccoli seminari del Sacro Cuore di Gesù, in Biancavilla, di San Nicolò di Bari, in Trecastagni, e di Santa Maria della Catena, in Bronte (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 292.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine in Borgo Po di Torino.

N. 292. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine in Borgo Po di Torino, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di immobili, del complessivo valore approssimativo di L. 200.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 293.

Riconoscimento della personalità giuridica della Famiglia Canossiana di Como.

N. 293. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Famiglia Canossiana di Como, e viene autorizzato il trasferimento d'immobili a favore della medesima del complessivo valore approssimativo di L. 2.077.400, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1936-XIV.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato con decreto Ministeriale 8 aprile 1933-XI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato con R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1932, n. 1989;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto, approvato con decreto Ministeriale dell'8 aprile 1933-XI;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in date 26 ottobre 1934-XII e 25 marzo 1935-XIII;

Decreta:

È approvato l'unito testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato con decreto Ministeriale 8 aprile 1933-XI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

1. — All'art. 2 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Nell'elenco del personale di cassa in pianta stabile la denominazione di « tesoriere » e « vice tesoriere » è sostituita con la denominazione di « cassiere capo » (capo servizio di Cassa) e « vice cassiere capo ».

b) Nell'elenco del personale in pianta stabile dei ruoli speciali la denominazione di « periti agrari » e « periti agrari aggiunti » è sostituita con la denominazione di « tecnici agrari » e « tecnici agrari aggiunti ».

c) Al penultimo e ultimo comma sono sostituiti i seguenti:

« L'ordine sopra stabilito, con le progressioni e le equiparazioni indicate, determina la gerarchia. Nello stesso grado, la gerarchia è determinata dalla anzianità nel grado.

« L'anzianità nel grado è determinata dalla data della nomina o della promozione; a parità di data, dalla graduatoria di promozione o del concorso e, a parità dei requisiti suddetti, dall'età.

« L'ordine gerarchico non può mai pregiudicare l'esercizio delle funzioni di ispezione o di controllo, a qualunque grado appartenga l'impiegato che ne è investito ».

2. — All'art. 3 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Consiglio di amministrazione di conferire posti in soprannumero nei diversi gradi di ciascun ruolo, a condizione che rimangano scoperti posti di numero non minore nel grado immediatamente superiore, o in quello corrispondente di altro ruolo, e salva l'eccezione di cui all'art. 31 del presente regolamento ».

b) Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I posti stabiliti per ogni grado dei ruoli devono di regola essere coperti da impiegati del grado corrispondente; agli impiegati di ogni grado possono tuttavia essere temporaneamente affidate funzioni del grado immediatamente superiore, senza che possano vantare diritto ad aumento di stipendio, nè ad alcuna indennità. Qualora però la durata dell'incarico oltrepassi i sei mesi, sarà dovuta, per la maggior durata un'indennità corrispondente alla differenza fra lo stipendio percepito e quello iniziale del grado occupato ».

c) L'ultimo comma è soppresso.

3. — All'art. 4 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Le lettere *a*), *b*), *c*), del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) gli agenti di II categoria;

« *b*) gli impiegati delle sedi, delle succursali e delle agenzie, eccedenti il numero fissato dalla pianta organica ».

b) Il terzo comma è soppresso.

4. — All'art. 6 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Nel primo comma la proposizione della lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) essere di sana e robusta costituzione fisica, da accertarsi mediante visita di un sanitario di fiducia dell'Istituto ».

Alla lettera *e*) i paragrafi I, IV e V sono sostituiti dai seguenti:

« I. — Licenza tecnica, ginnasiale, complementare o di avviamento professionale, titolo di ammissione al Liceo o all'Istituto tecnico superiore, o altro titolo equipollente, per la nomina ad alunno, alunno cassiere, vice cassiere;

« IV. — Laurea in ingegneria e certificato di abilitazione allo esercizio professionale per coloro che abbiano conseguito la laurea dopo il 1° gennaio 1924, per la nomina a ingegnere aggiunto;

« V. — Laurea in scienze agrarie e certificato di abilitazione all'esercizio professionale per coloro che abbiano conseguito la laurea dopo il 1° gennaio 1924, per la nomina a tecnico agrario aggiunto ».

b) Il secondo comma viene sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso a far parte del personale del Ruolo ordinario occorre avere età non inferiore agli anni 18, nè superiore agli anni 30, salvo le maggiorazioni di legge ».

c) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età anzidetto non si applica per l'ammissione nei ruoli speciali, nè per l'assunzione del cassiere capo. Le nomine sono effettuate dal Consiglio di amministrazione ».

5. — All'art. 8 il paragrafo IV viene sostituito dal seguente:

« IV. — A consulenti legali aggiunti e ad ingegneri aggiunti e tecnici agrari aggiunti: mediante pubblico concorso per esami o per titoli, oppure per chiamata (senza concorso) di elementi esterni. Per la nomina dei consulenti legali aggiunti il Consiglio potrà eccezionalmente procedere mediante chiamata di elementi del ruolo ordinario, di provata competenza e muniti dei titoli prescritti dall'art. 6, lettera *e*) III ».

6. — Viene aggiunto un nuovo articolo 8-*bis* del seguente tenore:

« È in facoltà insindacabile del Consiglio di amministrazione di provvedere a coprire non più di metà dei posti di direttore di sede (grado III) mediante assunzione per chiamata, a contratto individuale, di aspiranti che soddisfino ai requisiti prescritti dal presente regolamento per essere assunti al servizio dell'Istituto, con esonero dal limite di età, e che siano stati impiegati presso altri Istituti di credito o presso pubbliche Amministrazioni e risultino forniti di particolare specifica preparazione per il compito al quale sono destinati. Il contratto individuale stabilirà, eventualmente in deroga alle tabelle annesse al regolamento, la remunerazione iniziale e gli eventuali aumenti, la durata del servizio ed il trattamento in caso di cessazione dal servizio ».

7. — All'art. 9 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le condizioni o modalità dei concorsi per assunzione di personale di ruolo saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, il quale avrà inoltre facoltà di escludere le donne dai concorsi per posti di alunno ».

b) Il secondo comma viene modificato come segue:

« Ai concorsi interni potranno prendere parte soltanto quegli impiegati che siano provvisti del titolo di studio richiesto per il grado a cui appartengono i posti messi a concorso, salvo la deroga di cui all'art. 17 ».

8. — Viene aggiunto un nuovo articolo 9-*bis* del seguente tenore:

« Tutti gli impiegati all'atto della loro nomina ad un posto di ruolo, dovranno prestare giuramento avanti al presidente dell'Istituto o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Istituto, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego. Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio. Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

9. — All'art. 10 il comma secondo è modificato come segue:

« Occorre inoltre il seguente titolo minimo di studio:

a) per la nomina ad agenti di II categoria e ad impiegati delle Sedi, Succursali ed Agenzie: licenza tecnica, ginnasiale, complementare o di avviamento professionale, o titolo di ammissione al Liceo o all'Istituto tecnico superiore, o altro titolo equipollente;

b) per le stenodattilografe, dattilografe e telefoniste: la licenza elementare o certificato di promozione del corso elementare superiore;

c) per la nomina ad assistenti tecnici: il diploma di geometra;

d) per la nomina a commessi e ad aiuto commessi: il certificato di promozione dalla quinta classe elementare o altro titolo equipollente ».

10. — All'art. 11 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« L'assunzione del personale fuori ruolo, sia impiegatizio che subalterno, è disposta dal presidente dell'Istituto per chiamata senza concorso.

« Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato rimane risolto nel momento in cui, in seguito a concorso o a chiamata, il personale fuori ruolo sia ammesso a coprire un posto di ruolo in esperimento a' sensi dell'art. 30 ».

11. — All'art. 14 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Non può essere assegnata una qualifica superiore:

a « distinto », a chi nell'anno a cui la qualifica si riferisce sia incorso in una censura;

a « buono », a chi sia stato punito con pena superiore alla censura;

a « mediocre », a colui cui sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio ».

12. — All'art. 15 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Le qualifiche vengono comunicate su apposito foglio all'impiegato o subalterno, che deve restituirle dopo avervi apposta la propria firma.

« Entro 15 giorni dalla comunicazione l'impiegato o subalterno può ricorrere alla Giunta esecutiva. Le deliberazioni adottate sui ricorsi dalla Giunta esecutiva determinano la qualifica definitiva. Esse non sono motivate ».

13. — All'art. 16 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Le promozioni dal grado di alunno a quello di applicato si fanno procedendo secondo l'ordine di anzianità nel grado di alunno fra coloro che abbiano riportato qualifiche non inferiori a « buono » nell'ultimo biennio ».

14. — All'art. 17 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Il passaggio al grado di « segretario contabile » o « agente di prima categoria » può avvenire esclusivamente per esame di concorso interno. Sono ammessi a concorrere gli applicati che abbiano conseguito il diploma di Istituto tecnico superiore (Sezione di ragioneria) o altro titolo equipollente e che nell'anno precedente abbiano conseguito qualifica non inferiore a « buono ».

« È in facoltà del Consiglio di amministrazione di ammettere al concorso per segretari contabili o agenti di prima categoria anche alunni e agenti di 2ª categoria, nonchè impiegati fuori ruolo assunti a tempo indeterminato aventi almeno tre anni di servizio, purchè gli uni e gli altri posseggano il titolo di studio preindicato e abbiano conseguito nell'ultimo biennio la qualifica di « distinto ».

« È pure in facoltà del Consiglio di amministrazione di ammettere a tale concorso interno applicati ed agenti di 2ª categoria in pianta stabile sprovvisti del titolo di studio, purchè abbiano almeno

cinque anni di servizio ed abbiano conseguito nell'ultimo quadriennio la qualifica di « distinto ».

« L'esame di concorso si svolgerà con prove scritte e orali, secondo le modalità e condizioni che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio di amministrazione ».

15. — All'art. 18 viene aggiunto, dopo l'ultimo comma, il comma seguente:

« Non può conseguire la promozione al grado superiore l'impiegato che non abbia almeno due anni di permanenza nel grado ricoperto ».

16. — Viene aggiunto un nuovo articolo 18-*bis* del seguente tenore:

« Agli effetti dell'anzianità di grado per le promozioni non è computato il tempo trascorso in aspettativa (salvo le eccezioni indicate nel presente articolo) nè il tempo per il quale l'impiegato o subalterno sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio senza che la sospensione sia stata posteriormente revocata. Il personale che cessa da tali condizioni prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta dedotto il periodo della aspettativa o della sospensione.

« Non produce riduzione di anzianità il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare obbligatorio o in caso di guerra ».

17. — All'art. 19 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado di capo servizio sono effettuate a scelta per merito comparativo fra i capi ufficio, ispettore superiore e direttori di sede, esclusi da quest'ultima categoria i funzionari di cui all'art. 8-*bis* ».

b) Il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le promozioni al grado di vice capo ufficio, ispettore di 1ª classe o direttore di succursale di prima categoria sono fatte a scelta per merito comparativo fra i primi segretari, ispettori di 2ª classe e direttori di succursale di 2ª categoria.

« Le promozioni al grado di primo segretario, ispettore di 2ª classe e direttore di succursale di 2ª categoria sono fatte per metà a scelta per merito comparativo e per metà in base ad anzianità congiunta al merito tra i segretari contabili ed amministrativi e agenti di prima categoria ».

18. — All'art. 20 il testo attuale viene modificato come segue:

« La nomina a cassiere (capo servizio di cassa) è fatta per concorso pubblico o per chiamata.

« La promozione al grado di vice cassiere capo è fatta a scelta per merito comparativo fra i primi cassieri.

« Le promozioni al grado di primo cassiere sono fatte fra i cassieri per metà a scelta per merito comparativo e per metà in base ad anzianità congiunta al merito.

« Le promozioni al grado di cassiere sono fatte fra i vice cassieri per metà a scelta per merito comparativo e per metà in base ad anzianità congiunta al merito.

« Le promozioni al grado di commesso di cassa sono effettuate a scelta per merito comparativo fra uscieri, custodi e commessi di cassa aggiunti. Le nomine al grado di commesso di cassa aggiunto sono fatte a scelta fra uscieri, custodi e commessi che posseggano i requisiti voluti ».

19. — All'art. 21 il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado di usciere o custode sono fatte per anzianità congiunta al merito fra i commessi che siano in possesso del titolo minimo di studio prescritto dall'art. 10 lett. *d*) ».

20. — All'art. 23 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La promozione a ingegnere e a tecnico agrario è fatta a scelta per merito comparativo rispettivamente fra gli ingegneri aggiunti e i tecnici agrari aggiunti ».

21. — All'art. 27 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La promozione a perito estimatore è fatta per anzianità congiunta al merito fra gli alunni periti estimatori ».

22. — All'art. 29 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo può essere trasferito dalla sede centrale alle sedi, succursali e agenzie e viceversa, nonchè dall'una all'altra dipendenza, eccezione fatta per il personale femminile e per quello dei ruoli speciali. Il personale fuori ruolo può essere trasferito fra le sedi, succursali ed agenzie.

« I trasferimenti sono disposti dal direttore generale.

« È in facoltà discrezionale del Consiglio di amministrazione di trasferire il personale dei ruoli speciali al ruolo direttivo — amministrativo — contabile (ordinario), nel grado corrispondente a quello ricoperto e con l'anzianità in esso acquisita ».

23. — All'art. 30 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Il primo e secondo comma sono sostituiti coi seguenti:

« Tutte le nomine e tutte le promozioni nel ruolo ordinario e nei ruoli speciali, nonchè i passaggi di categoria o di ruolo, sono fatti a titolo di esperimento per un anno. L'assegno da corrispondere durante il periodo di esperimento per nuova assunzione è fissato dal Consiglio di amministrazione, entro il limite dello stipendio iniziale del grado al quale si riferisce l'assunzione.

« L'esperimento può essere prolungato per un altro anno con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Rimane sospeso in caso di chiamata o di richiamo alle armi e continua a decorrere dal giorno di ripresa del servizio ».

b) Il penultimo comma viene sostituito col seguente:

« Gli impiegati e subalterni di ruolo, promossi o nominati mediante concorso o per chiamata a grado superiore o ad altra categoria o altro ruolo, che abbiano compiuto con esito negativo l'esperimento, ritornano al grado di provenienza, assumendo l'anzianità che avrebbero conseguita in detto ultimo grado qualora vi fossero rimasti ».

24. — All'art. 31 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza dei posti di ruolo lasciati vacanti dagli impiegati promossi o nominati per concorso o per chiamata in esperimento a grado superiore o ad altra categoria o altro ruolo, potranno effettuarsi nomine a tali posti, indipendentemente dall'esito dell'esperimento.

« L'impiegato che ritorni al grado di provenienza in seguito ad esito sfavorevole dell'esperimento rimane in soprannumero nel grado stesso fino a che in questo non si formino posti vacanti: tale soprannumero non comporta l'obbligo di mantenere vacante il posto nel grado superiore ».

25. — All'art. 32 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi, nomine, assunzioni di personale a tempo indeterminato, osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge per gli invalidi e orfani di guerra e della causa nazionale, a parità di ogni altra condizione si applicheranno le preferenze indicate nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176. Avranno inoltre titolo di preferenza i figli di impiegati dell'Istituto, non oltre uno per famiglia ».

26. — All'art. 34 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati che hanno maneggio di fondi o valori ed a quelli appartenenti al ruolo tecnico dei periti estimatori sarà corrisposta una indennità di rischio nella misura stabilita dalla tabella *C*) ».

27. — All'art. 36 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Consiglio di rifiutare il premio di rendimento agli impiegati o subalterni che, a suo esclusivo giudizio, ritenga non meritevoli per essere incorsi durante l'anno in punizioni disciplinari o per avere conseguito qualifica inferiore a « buono ».

28. — All'art. 37 il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno consegue l'aumento periodico di stipendio dal 1° giorno del mese in cui si compie il necessario periodo di anzianità se questo matura nella prima quindicina oppure dal primo giorno del mese successivo se il periodo di anzianità matura nella seconda quindicina ».

29. — All'art. 39 il testo attuale viene sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno promosso di grado o nominato a grado superiore mediante concorso o per chiamata, che alla data della promozione o della nomina abbia uno stipendio maggiore di quello iniziale del nuovo grado, conserva lo stipendio di cui è provvisto e la differenza viene assorbita dai successivi aumenti.

« In ogni caso l'impiegato promosso di grado consegue l'indennità di servizio attivo assegnata al nuovo grado ».

30. — All'art. 40 il testo attuale viene sostituito dal seguente:

« Per la determinazione dell'anzianità agli effetti degli aumenti periodici, si detrae tutto il tempo durante il quale l'impiegato o subalterno sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o per altri motivi, o sospeso dal grado senza che la sospensione sia stata posteriormente revocata. L'aspettativa per infermità o per servizio militare obbligatorio o in caso di guerra non produce riduzione di anzianità ».

31. — Viene aggiunto un nuovo articolo 40-*bis* del seguente tenore:

« L'impiegato o subalterno retrocesso ad un grado gerarchicamente inferiore della stessa o di altra categoria è collocato nel nuovo grado con l'anzianità e con lo stipendio che avrebbe conseguiti se avesse prestato servizio in detto grado anche per il tempo trascorso nel grado superiore ».

32. — All'art. 42 il penultimo ed ultimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ad ogni subalterno ammesso a fruire dell'uniforme viene assegnata una indennità per la manutenzione dell'uniforme stessa, pari a L. 24 annue lorde.

« Ogni provvedimento circa l'uniforme spetta al presidente su proposta del direttore generale ».

33. — All'art. 43 il testo attuale viene sostituito dal seguente:

« Le ore di servizio che eccedono le sette e mezza giornaliere per gli impiegati e le otto e mezza giornaliere per il personale subalterno, saranno, qualora il servizio venga protratto per esplicito ordine della Direzione generale, compensate nella misura oraria da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

« La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo nel mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Le richieste e i reclami relativi a compensi per lavoro straordinario devono essere presentati per tramite gerarchico entro il secondo mese da quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la corresponsione dei compensi stessi; trascorso tale termine non saranno presi in considerazione richieste o reclami ».

34 — All'art. 44 il testo attuale viene sostituito dal seguente:

« Le indennità di missione, di trasferta, e di trasferimento al personale incaricato di servizi da compiersi fuori della propria residenza o traslocato per ragioni di servizio sono determinate dalle tabelle *D*) ed *E*) allegate al presente regolamento.

« Nel caso di trasloco concesso su domanda dell'interessato, questi non ha diritto ad alcun rimborso nè indennità. Così pure quando il trasloco sia disposto in occasione di provvedimenti disciplinari ».

35. — All'art. 45 il testo attuale viene sostituito dal seguente:

« Gli stipendi, i supplementi di servizio attivo, il premio di rendimento, le indennità e qualsiasi altro emolumento corrisposto al personale sono al lordo dell'imposta di R. M. e delle riduzioni disposte con R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 ».

36. — All'art. 47 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'Istituto che ha obbligo di cauzione è il seguente:

a) personale che attende a funzioni di cassa;

b) personale appartenente al Ruolo tecnico dei periti estimatori ».

37. — All'art. 48 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le cauzioni possono anche essere prestate mediante deposito di libretti e buoni fruttiferi al portatore dell'Istituto di San Paolo, valutati alla pari, nonchè mediante deposito di libretti nominativi dell'Istituto di San Paolo con annotazione di vincolo ».

38. — All'art. 50 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno soggetto all'obbligo di prestare cauzione è dispensato dal servizio quando, essendogli venuta a mancare per qualsiasi motivo in tutto o in parte la cauzione data, non sia in grado di reintegrarla nel termine fissatogli ».

39. — All'art. 51 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Lo svincolo della cauzione è deliberato dal Consiglio di amministrazione, dopo che le verifiche contabili abbiano accertato che l'impiegato o subalterno non è debitore di somma alcuna in dipendenza delle sue funzioni o per altra qualsiasi causale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione delle funzioni per le quali la cauzione è richiesta ».

40. — Viene aggiunto un nuovo articolo 53-*bis* del seguente tenore:

« Nei rapporti di servizio, tra inferiori e superiori è d'obbligo il saluto romano; fra colleghi è dovere di cameratismo ».

41. — All'art. 54 il paragrafo *c*) del primo comma è sostituito dal seguente:

« *c*) di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il proprio ufficio. Per gravi ragioni debitamente accertate, il direttore generale può autorizzare la temporanea residenza in luogo vicino, quando ciò possa ritenersi conciliabile col pieno e regolare adempimento delle mansioni disimpegnate ».

42. — All'art. 56 il paragrafo *h*) è sostituito dal seguente:

« *h*) di far pervenire raccomandazioni ».

43. — All'art. 57 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Fermi i divieti posti dall'art. 27 dello statuto, il personale non può assumere cariche nè attendere a professioni estranee all'ufficio, gratuite o retribuite, se non previa autorizzazione scritta data dal presidente sentito il direttore generale.

« Il Consiglio di amministrazione può disporre e consentire che impiegati dell'Istituto facciano parte di Consigli di amministrazione o di Collegi sindacali di Società o di Istituti, ed assumano amministrazioni giudiziali, quando ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'Istituto.

« Il permesso dato di attendere ad incarichi, professioni e in genere ad occupazioni estranee all'Istituto, è sempre revocabile in qualunque momento, inappellabilmente ».

44. — All'art. 64 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Tanto gli impiegati e subalterni in esperimento, quanto quelli assunti con contratto a tempo indeterminato, sono soggetti agli stessi doveri ed alle stesse norme disciplinari stabilite per il personale di ruolo ».

45. — All'art. 65 il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« L'orario normale è di ore 7,30 per gli impiegati e di ore 8,30 per i subalterni. Nei giorni di sabato conformemente a quanto disposto dal R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1010, ed in tutti i giorni in cui per consuetudine gli uffici restano chiusi nel pomeriggio, l'orario da osservarsi è di ore 4 per gli impiegati e di ore 5 per i subalterni, con uscita non oltre le ore 13 ».

46. — All'art. 66 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Tutti gli impiegati e subalterni hanno diritto annualmente a congedi che in complesso non eccedano in ciascun anno i periodi sottoindicati:

— per gli impiegati di ruolo dei primi quattro gradi, un mese;

— per gli impiegati di ruolo di grado inferiore al 4°:

un mese dopo 15 anni di servizio effettivo;

20 giorni dopo cinque anni;

15 giorni dopo un anno;

10 giorni, nel 1° anno, dopo almeno sei mesi di servizio effettivo.

« Per i congedi del rimanente personale impiegatizio, si applicano le norme della legge sul contratto di impiego privato. Dette norme sono estese ai congedi del personale subalterno.

« Nei periodi indicati potranno computarsi le assenze già fatte durante l'anno per ragioni di famiglia o personali e dovranno computarsi le assenze ingiustificate, senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari applicabili ai sensi dei capi XI e XII.

« Non è consentito il cumulo dei congedi di due annate ».

47. — All'art. 67 sono recate le seguenti modificazioni:

a) Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« I congedi ordinari, qualora le esigenze di servizio lo impongano, possono essere frazionati in periodi non inferiori a giorni sette ».

b) L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I congedi possono sempre, per necessità di servizio, essere sospesi, interrotti, differiti od anticipati. Nel caso di interruzione, fermo il diritto a completare il congedo in epoca successiva, spetta all'impiegato o subalterno il rimborso delle spese di viaggio incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno ».

48. — All'art. 68 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno di ruolo che, per malattia accertata dal medico di fiducia dell'Istituto, si trovi nell'impossibilità di prestare servizio per un periodo non superiore a due mesi, sarà considerato per tale periodo in congedo straordinario con diritto all'intera retribuzione. In tale congedo non è computabile quello ordinario.

« Rimane però in facoltà del Consiglio di amministrazione di collocare senz'altro l'impiegato o subalterno in aspettativa quando il medico dell'Istituto ritenga che la durata della malattia oltrepassi i due mesi ».

49. — All'art. 69 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Le domande di permessi d'assenza devono essere presentate per via gerarchica al direttore generale, col parere motivato del capo servizio o del capo della dipendenza circa la convenienza di accoglierle, respingerle o ridurne la durata ».

« I permessi sono accordati dal direttore generale sino a cinque giorni, e dal presidente, su proposta del direttore generale, per una durata più lunga.

« I capi servizio ed i capi di dipendenza possono concedere permessi fino ad una giornata e, in caso di assoluta urgenza, anche per una durata maggiore, informandone in tal caso subito il direttore generale ».

50. — All'art. 71 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« I capi servizio ed i capi di dipendenza comunicheranno di volta in volta alla Segreteria (Ufficio personale) il giorno di inizio

e quello della cessazione dell'assenza per ogni impiegato o subalterno che per qualsiasi ragione si assenti dal servizio, con la specificazione del motivo dell'assenza stessa ».

51. — All'art. 72 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« In caso di gravidanza o puerperio l'impiegata è considerata in congedo con l'intero stipendio per il periodo di un mese prima della data presunta del parto e di un mese e mezzo dopo la data stessa.

« Continuando dopo tale periodo l'assenza per motivi inerenti al parto, l'impiegata è collocata in aspettativa a sensi dell'art. 75.

« Al personale femminile fuori ruolo è applicato il trattamento di cui all'art. 8, 2° comma, del R. decreto 22 marzo 1934, n. 654 ».

52. — All'art. 73 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno di ruolo può essere collocato in aspettativa:

a) a sua domanda, per motivi giustificati di famiglia o per altro grave motivo di indole privata;

b) a sua domanda o d'ufficio, per causa di provata infermità.

« L'impiegato o subalterno che presti servizio militare è considerato in aspettativa a' sensi dell'art 78 ».

53. — All'art. 74 il 1° comma è sostituito dal seguente:

« L'aspettativa per i motivi indicati alla lettera *a*) del precedente articolo può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio, e non può eccedere la durata di un anno in un quinquennio ».

54. — All'art. 75 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Nel caso di collocamento in aspettativa per il motivo indicato alla lettera *b*) dell'art. 73, l'impiegato o subalterno riceverà durante il periodo massimo di un anno un assegno pari a due terzi dell'intera retribuzione se conti cinque o più anni di servizio, oppure alla metà se conti meno di cinque anni, ferma però in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

« Decorso il primo anno il Consiglio di amministrazione potrà prolungare di un altro anno al massimo l'aspettativa, senza retribuzione, sempre quando l'impiegato o subalterno non sia dichiarato inabile al servizio.

« Due o più periodi di aspettativa per motivi di salute interrotti da periodi di servizio attivo non superiori a tre mesi si considerano come formanti un unico periodo ».

55. — All'art. 76 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« L'aspettativa per malattia ha termine col cessare della causa per la quale fu accordata; l'impiegato o subalterno non può però essere riammesso in servizio se non previa visita del medico di fiducia dell'Istituto, dalla quale risulti che è ristabilito in salute, così da poter riprendere regolarmente ed utilmente le attribuzioni ed i lavori del proprio ufficio ».

56. — Viene aggiunto un nuovo art. 76-*bis* del tenore seguente:

« La durata complessiva di più periodi di aspettativa per motivi di salute, comunque distribuiti, non può superare due anni in un quinquennio; nel computo di tale limite è pure compresa l'aspettativa per motivi di famiglia eventualmente ottenuta nel quinquennio stesso.

« Scaduto il periodo massimo anzidetto l'impiegato o subalterno che risulti inabile per infermità a riassumere l'ufficio è dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 99, n. 6. Se invece non riprende servizio e non richiede di essere sottoposto a visita medica collegiale, è dichiarato dimissionario ai sensi dell'art. 98-*bis*.

« Il Collegio medico contemplato nel presente capo e nei successivi capi XII e XIII è composto di tre sanitari, nominati uno dall'Istituto, uno dall'impiegato o subalterno ed il terzo dai primi due. In caso di mancato accordo il terzo sanitario sarà nominato dal Sindacato fascista dei medici.

« Il giudizio del Collegio medico è inappellabile ».

57. — All'art. 78 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno di ruolo che sia chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva, è considerato in aspettativa con l'intera retribuzione per il primo mese e senza retribuzione per il tempo successivo.

« In caso di successive chiamate alle armi o di chiamate in servizio della M.V.S.N. l'impiegato o subalterno di ruolo percepirà per i primi tre mesi l'intera retribuzione; in seguito continuerà a fruire dell'intera retribuzione soltanto nel caso che non sia provvisto di assegno militare; qualora invece ne sia provvisto, l'Istituto gli corrisponderà solo l'eventuale differenza tra gli assegni a proprio carico e quelli militari, salvo per quella parte del servizio di richiamo alle armi che col consenso dell'interessato venisse computata nel congedo ordinario annuale. È considerato in aspettativa senza retribuzione l'impiegato o subalterno che presti servizio militare per propria elezione, salvo il caso di guerra.

« In tutti i casi cesserà il supplemento di servizio attivo.

« Al personale a tempo indeterminato, chiamato in servizio militare obbligatorio di leva o richiamato sotto le armi o in servizio della M.V.S.N., si applicano le norme della legge sul contratto di impiego privato (R. decreto 13 novembre 1924, n. 1825) ».

58. — All'art. 79 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Il tempo passato in aspettativa per motivi di salute o in servizio militare obbligatorio oppure in caso di guerra non produce riduzione di anzianità ».

59. — All'art. 81 il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Agli impiegati e subalterni che trasgrediscano gli obblighi di ufficio o, comunque, vengano meno ai propri doveri, viene applicata, salva la eventuale azione penale, una delle punizioni seguenti:

1° la censura scritta;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° la revoca;

5° la destituzione.

« La riduzione o privazione dello stipendio per sanzioni disciplinari va estesa agli accessori ».

60. — All'art. 83 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« La censura è data dal direttore generale.

« La riduzione dello stipendio non può superare il quinto dello stipendio stesso, nè eccedere i sei mesi, ed è ordinata:

fino ad un mese, dal direttore generale;

da oltre un mese fino al massimo, dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

« La sospensione dal grado con privazione dello stipendio è inflitta dal Consiglio di amministrazione, ad eccezione del caso contemplato all'art. 92; può durare da uno a sei mesi ed importa allontanamento dal servizio.

« La revoca e la destituzione sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione ».

61. — All'art. 84 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Entro 15 giorni dalla comunicazione, l'impiegato o subalterno può ricorrere al presidente contro le punizioni di competenza del direttore generale o al Consiglio di amministrazione contro le punizioni superiori, e chiedere di essere sentito personalmente, quando già non si sia valso di tale facoltà a' sensi dell'art. 82 »

62. — All'art. 86 il paragrafo 2° è sostituito dal seguente:

« 2° Per ingiustificata assenza dall'ufficio, salvo le disposizioni degli articoli 66 penultimo comma e 98-*bis* ».

63. — All'art. 89 la prima parte è così modificata:

« La sospensione dal grado con privazione dello stipendio è inflitta: » (i paragrafi che seguono restano invariati).

64. — All'art. 90 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato o subalterno sospeso dal grado con privazione dello stipendio può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo del solo stipendio, esclusi il supplemento di servizio attivo ed ogni altro assegno ».

65. — All'art. 91 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Quando la gravità dei fatti lo esiga, il direttore generale può ordinare, come misura preventiva, l'immediata sospensione dal servizio ed eventualmente dallo stipendio ed accessori, a tempo indeterminato, anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare a carico dell'impiegato o subalterno ».

66. — All'art. 92 sono recate le modificazioni seguenti:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno che si trovi sottoposto a giudizio penale può, durante il procedimento, essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio, con provvedimento del presidente su proposta del direttore generale; tale provvedimento deve essergli immediatamente applicato quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura ».

b) Il terzo comma è modificato come segue:

« Tuttavia, quando dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano possibile l'impiegato o subalterno di punizione disciplinare, si può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo ».

67. — All'art. 93 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« L'impiegato o subalterno condannato, con sentenza passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per fatti che non siano tali da provocare la revoca o la destituzione dall'impiego, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio finchè non abbia scontata la pena ».

68. — All'art. 94 viene aggiunto un nuovo paragrafo 8° così redatto:

« 8° la mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso ».

69. — All'art. 96 il testo attuale è sostituito dal seguente

« L'impiegato o subalterno di ruolo, oltre che per le cause contemplate dalle precedenti disposizioni, cessa dal servizio:

a) per mancata rinnovazione del contratto d'impiego a tempo determinato;

b) per dimissioni volontarie o d'ufficio;

c) per dispensa d'ufficio.

« Il personale di ruolo assunto con contratto a tempo determinato può essere messo in libertà alla scadenza del contratto o dei successivi rinnovi, mediante disdetta da darsi tre mesi prima della scadenza stessa.

« Il personale fuori ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato può essere licenziato dal presidente in qualsiasi momento, con osservanza dei termini di preavviso stabiliti dalla legge sul contratto di impiego privato ».

70. — Viene introdotto un nuovo articolo 98-*bis* del seguente tenore:

« E' dichiarato dimissionario l'impiegato o subalterno che senza giustificati motivi non assuma o non riassuma servizio entro il termine e nel luogo fissatigli per iscritto, oppure senza permesso nè giustificazione attendibile stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni compresi quelli festivi, oppure allo scadere del periodo massimo di aspettativa di cui all'art. 76-*bis* non si presenti in servizio e non chieda di essere sottoposto a visita medica collegiale.

« E' altresì considerato dimissionario l'impiegato o subalterno che non presti giuramento ».

71. — All'art. 99 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Con deliberazione del Consiglio di amministrazione è dichiarato dispensato dal servizio l'impiegato o subalterno che:

1° presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, oppure si renda colpevole di abituali assenze ingiustificate;

2° non addivenga al reintegro della cauzione nei termini e nei modi di cui all'art. 50;

3° non soddisfi i debiti contratti;

4° abbia perduto la cittadinanza italiana;

5° in contravvenzione al divieto di cui all'art. 57 non si sia sciolto dall'incompatibilità nel termine perentorio fissatogli per iscritto;

6° in qualsiasi momento sia riconosciuto inabile al servizio, oppure abbia raggiunto il limite massimo di aspettativa, di cui all'art. 76-*bis* e risulti inabile a riassumere l'ufficio, previo accertamento delle sue condizioni sanitarie mediante visita medica collegiale;

7° sia riconosciuto inetto alle mansioni del suo grado, a meno che il Consiglio di amministrazione non ritenga di poterlo utilizzare in mansioni di grado inferiore, nel qual caso agli effetti gerarchici ed economici si applica il disposto dell'art. 40-*bis*;

8° dia scarso rendimento.

« È pure dichiarato dispensato dal servizio l'impiegato o subalterno che si renda colpevole di gravi o ripetute manifestazioni in contrasto con le direttive politiche, sociali ed economiche del Governo Nazionale.

« La dispensa dal servizio può altresì essere deliberata per riduzione di organico o soppressione di dipendenze ».

72. — All'art. 101 il comma 2° è sostituito col seguente:

« Lo stesso trattamento si estende al personale fuori ruolo assunto a tempo indeterminato e, con le modalità di cui all'art. 107, tiene luogo in ogni caso per gli aventi diritto della indennità di licenziamento stabilita dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 o da altra legge futura. È pure esteso alla direttrice dell'Educatorio Duchessa Isabella ».

73. — All'art. 102 il 2° comma è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di passaggio in ruolo di personale a tempo indeterminato il conto di previdenza già aperto rimane sospeso per tutta la durata dell'esperimento, in relazione al disposto dell'art. 11.

« L'impiegato o subalterno confermato in servizio viene iscritto al conto di previdenza con effetto dalla data di inizio del periodo di esperimento e deve assoggettarsi al versamento dei contributi relativi agli stipendi percepiti nel detto periodo. Correlativamente l'Istituto verserà i contributi a suo carico, con deduzione delle quote eventualmente versate in proprio per assicurazioni sociali obbligatorie ».

74. — All'art. 103 è trasferito integralmente il testo dell'attuale articolo 104.

75. — All'art. 104 è trasferito l'attuale articolo 103, il cui testo è modificato come segue:

« Le somme iscritte sui conti individuali di previdenza, anche se provenienti da versamenti volontari — ferme le restrizioni di cui ai successivi articoli 105, 106 — sono pagabili soltanto dopo avvenuta la cessazione dall'impiego o in caso di decesso dell'iscritto.

« Le somme stesse non possono essere assoggettate a pegno, a sequestro od a vincoli di qualsiasi natura, all'infuori di quelli stabiliti dal presente regolamento.

« Per il personale soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, i relativi contributi saranno prelevati dai conti individuali di previdenza, e cioè: dal sottoconto libero i contributi a carico degli assicurati e dal sottoconto vincolato i contributi a carico dell'Istituto ».

76. — Viene aggiunto un nuovo art. 104-*bis* del tenore seguente:

« È consentito per coloro che ne faranno richiesta, il prelievo dai conti individuali di previdenza di somme per il pagamento di premi di assicurazione sulla vita, secondo le modalità risultanti da apposita convenzione tra l'Istituto di San Paolo di Torino e l'Istituto nazionale delle assicurazioni. L'ammontare annuo dei premi stessi non potrà eccedere all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione o, nel caso di successivi aumenti di capitale assicurato, al momento dell'emissione della polizza suppletiva, la metà del complessivo importo delle ritenute e dei contributi di cui all'art. 103 ».

77. — Viene aggiunto un nuovo art. 104-*ter* del tenore seguente:

« Avvenuta la cessazione dall'impiego o la morte dell'iscritto l'Istituto, nel procedere alla chiusura del conto, avrà diritto di dedurre, con assoluta priorità, l'importo di ogni suo credito eventuale verso il titolare del conto. Nel caso di morte, il pagamento avrà luogo agli aventi diritto, a loro istanza, secondo quanto disposto dagli articoli 105 e 106 lett. *c*).

« Le somme per qualsiasi ragione non incassate nel termine di anni 10 dal giorno della cessazione dal servizio o della morte dell'iscritto si prescrivono a favore degli altri iscritti ai conti di previdenza e vengono ripartite con le modalità indicate all'art. 108.

« In ogni caso le somme liquidate a favore dell'iscritto o dei suoi aventi causa non saranno produttive di interessi per il tempo in cui saranno rimaste giacenti dopo trascorsi tre mesi dal giorno della cessazione dal servizio o della morte dell'iscritto ».

78. — All'art. 105 il 2° comma è sostituito col seguente:

« In caso di morte del titolare, le somme suddette sono devolute agli eredi legittimi o testamentari ».

79. — All'art. 106 il testo attuale è sostituito col seguente:

« Le somme iscritte al sottoconto personale vincolato sono pagabili:

a) al dipendente che, in qualunque tempo, debba lasciare il servizio per impossibilità fisica, accertata mediante visita medica collegiale;

b) al dipendente che, per qualsiasi altra causa, cessi dall'impiego dopo di aver compiuto tre anni di servizio.

« Nel caso però di dimissioni volontarie o d'ufficio prima del compimento del 10° anno di servizio, il dipendente, anzichè l'intera somma portata dal sottoconto vincolato, percepirà soltanto tanti decimi di essa quanti saranno gli anni di servizio prestato. Questa disposizione non è applicabile quando il dipendente abbia raggiunto il cinquantesimo anno di età e nei riguardi del personale femminile.

« Si considera compiuto l'anno quando il dipendente abbia prestato servizio effettivo per almeno sei mesi.

« L'impiegato o subalterno dimissionario che, nonostante l'obbligo fattogli dall'art. 98 del presente regolamento, abbandoni il servizio prima che le sue dimissioni siano accettate, potrà a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, essere privato di una quota parte della somma iscritta al sottoconto personale vincolato, fino ad un quarto della somma stessa.

« In caso di revoca o di destituzione, il Consiglio di amministrazione delibera se si debba o non procedere al pagamento della somma iscritta al sottoconto vincolato, e sarà anche in facoltà del Consiglio di devolvere l'intera somma o anche solo parte di essa, anzichè al dipendente, alla di lui famiglia;

c) agli eredi fino al quarto grado incluso, sia legittimi che testamentari, in caso di morte del dipendente, salvi i diritti del coniuge e dei congiunti non oltre il quarto grado viventi a carico per la parte equivalente all'indennità di licenziamento stabilita dalla legge sul contratto d'impiego privato ».

80. — All'art. 107 il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del sottoconto vincolato, a norma dell'art. 101, è comprensivo per gli aventi diritto della indennità di licenziamento stabilita dalla legge sul contratto d'impiego privato, e non potrà la somma stessa mai essere inferiore a tale indennità. L'even-

tuale deficienza all'atto della chiusura del conto sarà colmata dall'Istituto a totale suo carico ».

81. — All'art. 108 il testo attuale è sostituito dal seguente:

« Le somme che risultano disponibili per le norme del presente regolamento, o non corrisposte per mancanza di aventi diritto o per loro decadenza, sono ripartite al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la disponibilità, in quote eguali fra tutti gli iscritti che abbiano almeno tre anni di servizio compiuti, ed accreditate nei sottoconti vincolati ».

82. — All'art. 109 il testo attuale è sostituito col seguente:

« Il collocamento a riposo è concesso su domanda e può essere deliberato d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, quando l'impiegato o il subalterno abbia compiuto i 35 anni di servizio ed i 60 di età.

« Indipendentemente da ogni altra disposizione regolamentare, il Consiglio di amministrazione, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di darne motivazione all'interessato, può deliberare eccezionalmente il collocamento a riposo di autorità dell'impiegato o subalterno che abbia compiuto 55 anni di età o 30 anni di servizio ».

83. — All'art. 111 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sono pure estesi ai vecchi fascisti in servizio presso l'Istituto i benefici accordati ai benemeriti della causa nazionale con i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e 19 aprile 1934, n. 746, di cui alla deliberazione 3 gennaio 1934 del Consiglio di amministrazione ».

84. — Viene aggiunto un nuovo art. 111-*bis* del seguente tenore:

« Il riconoscimento delle anzianità convenzionali di cui all'articolo 111 avrà luogo al termine del periodo di esperimento eventualmente prescritto e dopo la conferma in servizio ».

85. — All'art. 118 il testo attuale è modificato come segue:

« Il personale che era assegnato al grado XI, ora soppresso, della cessata tabella organica (copisti-dattilografi), nonchè i commessi attualmente in pianta, conservano il trattamento economico di cui usufruivano in base al vecchio regolamento, sia per stipendio ed indennità di servizio attivo, sia per versamenti e contributi dell'Istituto ai conti di previdenza ».

86 — Viene aggiunto un nuovo articolo 126-*bis* del seguente tenore:

« Tutti gli impiegati attualmente in servizio dovranno prestare giuramento ai sensi dell'art. 9-*bis*, entro il termine che sarà fissato dal presidente. Coloro che non adempiranno a tale obbligo saranno considerati dimissionari ».

87. — Alla tabella *A*) sono recate le seguenti modificazioni:

a) Nell'elenco del personale di cassa la denominazione di « tesoriere » e « vice tesoriere » è sostituita con la denominazione di « cassiere capo (capo servizio di cassa) » e « vice cassiere capo »;

b) Nell'elenco del personale tecnico la denominazione di « periti agrari » e « periti agrari aggiunti » è sostituita con la denominazione di « tecnici agrari » e « tecnici agrari aggiunti »;

c) Nell'elenco del personale tecnico anzi citato, e più precisamente nella colonna: « Quantità » il numero dei tecnici agrari e degli ingegneri aggiunti è indicato rispettivamente in 1 e 3.

88. — Alla tabella *B*) sono recate le stesse sostituzioni di denominazioni di cui alla tabella *A*) sopra citata:

« cassiere capo (capo servizio di cassa) » anzichè « tesoriere »;
« vice cassiere capo » anzichè « vice tesoriere »;
« tecnici agrari » anzichè « periti agrari »;
« tecnici agrari aggiunti » anzichè « periti agrari aggiunti ».

89. — Alla tabella *C*) paragrafo *A*) la denominazione di « tesoriere » e « vice tesoriere » è sostituita con la denominazione di « cassiere capo (capo servizio di cassa) » e « vice cassiere capo ». Inoltre la parola « Amministrazione » è sostituita da « Consiglio di amministrazione ».

90. — Viene aggiunta una nuova tabella *E*) redatta come segue:

« TABELLA *E* - *Indennità di trasferimento*.

« Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio dà luogo al pagamento delle seguenti indennità:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio (ferrovie e servizi pubblici) seguendo la via più breve. Al dipendente che abbia famiglia propria o parenti a carico con lui conviventi e verso i quali abbia obbligo di alimenti compete tale rimborso anche per i congiunti nonchè per una persona di servizio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e bagaglio normali;

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione, per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto;

d) la diaria di cui alla tabella *D*) per il tempo strettamente necessario al trasloco (non oltre 10 giorni). Al dipendente che abbia famiglia come detto alla lettera *a*), competono inoltre tante mezze diarie quante sono le persone che con lui si trasferiscono ».

Visto, *il Ministro*: DI REVEL.

(492)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1936-XIV.
Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono cause di inabilità al pilotaggio aereo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2420, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1928, che approva l'elenco delle infermità, causa di inabilità al pilotaggio aereo;

Decreta:

Art. 1. — E' approvato l'unito elenco delle infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio aereo, con la determinazione dei limiti tra idoneità ed inabilità per i caratteri psico-fisiologici.

Art. 2. — E' abrogato il decreto Ministeriale 4 settembre 1928, che approva l'elenco delle infermità, causa di inabilità al pilotaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici.

Avvertenze generali.

Gli elenchi *A*, *B*, e *C*, delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi naviganti, e delle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici rappresentano un insieme di norme direttive, con unicità di indirizzo e di criteri, da servire di guida ai periti medici nella visita di ammissione e di controllo per il personale militare della Regia aeronautica che ha obbligo di volo.

Dato che le condizioni di idoneità incondizionata al servizio militare nel Regio esercito sono necessariamente da richiedersi anche per la idoneità fisica ai servizi di navigazione aerea, ne consegue che l'elenco *A* dei « Nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare » in vigore nel Regio esercito costituisce di fatto, il nucleo base del testo dei presenti elenchi per la Regia aeronautica.

Alcuni articoli però sono di necessità modificati ed altri aggiunti in rapporto ai requisiti fisici e psicofisiologici ritenuti indispensabili per garantire la idoneità ai vari servizi aeronaviganti.

Gli elenchi *A*, *B*, *C*, riguardano rispettivamente i piloti militari dell'Aeronautica e gli aspiranti al conseguimento del brevetto militare, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina aspiranti al servizio di osservatori, le varie categorie di militari specializzati dell'Aeronautica.

I suddetti elenchi vanno applicati integralmente nelle visite di ammissione. Nelle visite di controllo dei piloti i periti dovranno attenersi alle seguenti norme:

1° Salvo la costatazione di alterazioni anatomiche irrimediabili o l'esistenza di una malattia certamente non suscettibile di miglioramento tale da farla divenire compatibile col pilotaggio, il pilota non sarà dichiarato permanentemente inabile al pilotaggio se non dopo un periodo di temporanea sospensione dal volo.

2° Qualora la malattia sia suscettibile di guarigione con intervento chirurgico, la dichiarazione di inabilità sarà fatta solo nel caso che il pilota rifiuti l'intervento o quando questo non abbia dato i risultati sperati. Fino a compiuta operazione resta sospesa l'idoneità.

3° Nel giudizio che gli istituti medico-legali dovranno formulare nelle visite di controllo, si terrà presente che gli elenchi costituiscono un termine generico di riferimento e che il perito nel dare il giudizio deve tener conto di quanto l'abitudine del volo possa in certi casi compensare una deficienza funzionale, oltre che dell'età, del grado e delle mansioni affidate all'esaminando.

Lo scopo precipuo della visita sarà di garantire l'Aeronautica ed il pilota da un rischio superiore a quello ragionevole, e di assicurare al servizio i migliori elementi.

Per i piloti da turismo aereo che chiedono il passaggio nella riserva aeronautica valgono le norme dell'elenco *A*.

ELENCO *A*.

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI INABILITÀ AL PILOTAGGIO E CONDIZIONI DI IDONEITÀ PER I CARATTERI PSICO-FISIOLOGICI.

CLASSE 1ª.

Precedenti familiari e personali.

1° Qualsiasi precedente morboso familiare o personale di natura neuropatica o psicopatica che dia motivo di presumere predisposizioni del candidato alle forme del genere o alle loro recidive.

2° Le profonde anomalie del carattere e della condotta.

3° Le pregresse fratture delle ossa craniche.

4° L'alcoolismo, il cocainismo, il tabagismo e le altre intossicazioni esogene croniche.

Nota. — Prima che un candidato all'ammissione ai servizi aero-naviganti sia sottoposto alla visita, saranno, per cura del Ministero dell'aeronautica, raccolte le informazioni opportune a mezzo del podestà o dei Reali carabinieri del luogo di abituale dimora del candidato e della città di origine della famiglia.

Le informazioni saranno tempestivamente inviate all'Istituto medico-legale o comunque ai medici che dovranno sottoporre a visita il candidato; a meno che il Ministero, in base alle stesse informazioni sanitarie, ritenga inutile la visita.

CLASSE 2ª.

Imperfezioni e infermità generali, malattie dei tessuti e dei sistemi anatomici.

5° Statura inferiore a m. 1,58.

6° Debolezza di costituzione.

Nota. — Per giudicare della debolezza di costituzione il perito terrà conto di quel complesso di caratteri esteriori, che, pur non rientrando in una qualsiasi forma morbosa ben definita, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico-funzionale, di uno stato morboso latente, di una predisposizione morbosa dell'organismo. Il giudizio di inabilità sarà emesso quando si dedurrà che il soggetto è inadatto a sopportare le fatiche ed i disagi del servizio militare in generale, e che non dà pieno affidamento di resistenza alle condizioni speciali inerenti al volo, quali sbalzi rapidissimi di temperatura e di pressione atmosferica, tensione nervosa più o meno prolungata, stimoli emotivi ed improvvisi.

Oltre ai principali caratteri di debolezza di costituzione, quale il pallore della cute e delle mucose visibili, la scarsezza del pannicolo adiposo sottocutaneo, il deficiente sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alte, il torace cilindrico od appiattito, le membra lunghe con grosse epifisi ed assottigliamento in corrispondenza delle diafisi, la micropoliandenopatia, il perito darà particolare importanza al grado di dilatabilità toracica ed all'ampiezza del perimetro toracico considerata in cifra assoluta ed in rapporto con la statura, secondo la seguente tabella:

GRUPPI DI STATURE	PERIMETRO TORACICO
	cm.
Per le stature comprese fra m. 1,58 e m. 1,65 .	80
Per tutte le stature che superano i m. 1,65, ma non raggiungono m. 1,70	81
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1,70, ma non raggiungono m. 1,75	82
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1,75, ma non raggiungono m. 1,80	83
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1,80	84

Si potrà emettere giudizio di idoneità per i perimetri toracici inferiori a quelli della tabella quando il candidato abbia un'età inferiore ai 20 anni purchè risulti una costituzione armonica con note di uno stato generale sano per modo che sia presumibile essersi verificato solo un lieve ritardo nello sviluppo toracico in via di completarsi.

7° Il deperimento organico.

8° Obesità, quando il perimetro addominale superi il toracico o quando sia causa di disturbi del respiro o del circolo di qualsiasi grado, o ostacoli la libertà e la elasticità dei movimenti in rapporto alle funzioni da compiere.

9° Il diabete zuccherino e le glicosurie, le alterazioni del ricambio organico gravi ed accertate.

10° Le sindromi dipendenti da alterata funzione endocrina (morbo Flaiani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo genitale di Frölich, acromegalia, diabete insipido, mixedema, sclerodermia diffusa, stato timico-linfatico, infantilismo, ecc.).

11° Le forme manifeste di carenza (avitaminosi) quali scorbuto, pellagra, ecc.

12° Le manifestazioni morbose di evidenti intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.).

13° La malaria con gravi e permanenti alterazioni.

14° La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, medica e chirurgica, in qualsiasi stadio.

15° La lebbra, l'actinomicosi, la leichmaniosi, la sporotricosi, l'echinococcosi, l'amebiasi, ecc.

16° Le manifestazioni sifilitiche in atto.

Nota. — Nel personale già in servizio potranno tollerarsi manifestazioni sifilitiche curabili, concedendosi periodi di esenzione dal volo o dal servizio completo fino a guarigione delle manifestazioni o fino a raggiungere uno stato tale che permetta i voli in genere e il pilotaggio in ispecie.

Saranno dichiarati inabili a qualsiasi servizio coloro che abbiano lesioni sifilitiche gravi dei vari tessuti od organi non più suscettibili di utili modificazioni.

17° I tumori maligni e quelli che per numero, volume, sede, producono deformità o impediscono la libertà dei movimenti o le funzioni di un organo.

18° Le emopatie gravi (anemie, miceosi, linfoadenosi, diatesi emorragiche, forme emolitiche, ecc.).

19° Tutte le dermatosi, croniche, estese o deturpanti o ributtanti, oppure se limitate in estensione quando siano parassitario-contagiose, di lunga ed incerta cura, facili a recidivare.

20° L'alopecia molto estesa.

21° Le ulceri croniche, le fistole.

22° Le cicatrici aderenti quando possono disturbare le funzioni del pilotaggio o quando, per sede, estensione o aderenze, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti; quando siano dolenti o facili ad ulcerarsi o producano deformità del viso

CLASSE 3ª.

Imperfezioni ed infermità dell'apparecchio respiratorio.

23° Le malattie bronchiali, polmonari e pleuriche subacute e croniche.

24° Gli esiti di lesioni bronco-pleuro-polmonari che costituiscono minorazione funzionale.

25° La diminuita capacità respiratoria con capacità vitale inferiore ai cm.³ 2500, stabilita dopo una serie di 10 respirazioni.

CLASSE 4ª

Imperfezioni ed infermità dell'apparecchio cardiaco vascolare.

26° Nevrosi cardiache, e la disfunzionalità cardiaca a carattere persistente.

27° I vizi organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio e del pericardio.

28° Gli aneurismi di qualsiasi grado o specie, le malattie delle arterie che causano disturbi funzionali o trofici a carico di organi importanti.

29° Le varici degli arti inferiori estese e voluminose.

Gli esiti di flebiti e di linfoangioiti, caratterizzati da edema o da disturbi trofici o che producano ostacolo alla funzione dell'arto.

30° Le emorroidi croniche, voluminose e molteplici, o con prolasso della mucosa rettale od ulcerate o quando siano causa di frequenti emorragie.

CLASSE 5ª.

Imperfezioni ed infermità delle pareti e degli organi addominali ed urogenitali.

31° Le ptosi o la trasposizione di uno o più visceri addominali, con conseguenti disturbi funzionali.

32° I vizi di conformazione e le malattie di un viscere addominale, gravi e croniche, o i loro esiti quando per natura, grado, o sede diano notevoli disturbi funzionali con risentimento dello stato generale.

33° I vizi di conformazione, le malattie gravi e croniche del retto, dell'ano e i loro esiti insanabili.

34° Le ernie viscerali di ogni specie e grado.

35° Il varicocele voluminoso e nodoso.

36° L'idrocele comunicante e quello cistico alquanto voluminoso.

37° Il rene mobile o la mancanza di un rene.

38° Le malattie croniche renali e gli esiti delle affezioni renali acute. L'albuminuria persistente.

39° L'enuresi di qualsiasi forma e grado.

40° I vizi di conformazione e le malattie croniche dell'uretra, della vescica ed i loro esiti insanabili.

41° I restringimenti uretrali organici che rendono difficile l'emissione delle urine e le fistole uretrali.

42° Le malattie gravi e permanenti della prostata.

43° La perdita totale o parziale del pene.

44° La epispadia e l'ipospadia. Quest'ultima quando lo sbocco uretrale si trovi più indietro del solco balano prepuziale.

45° L'assenza dei testicoli o l'arresto del loro sviluppo.

46° Le malattie croniche del testicolo e i loro esiti.

CLASSE 6ª.

Imperfezioni, infermità ed anomalie del sistema nervoso e psicopatie.

47° Tutte le malattie del sistema nervoso, organiche e funzionali e loro esiti.

48° L'epilessia, l'isterismo e le altre forme di nevrosi.

49° Le malattie mentali, anche se apparentemente guarite e le degenerazioni psichiche.

CLASSE 7ª.

Imperfezioni ed infermità delle ossa in genere e degli organi di moto in specie.

50° Le deformazioni dello scheletro, dovu'e a rachitismo o ad altre cause, a grado notevole, che menomino sensibilmente la funzione della parte o degli organi interni o che siano deturpanti (vizi di conformazione del cranio, deviazione della colonna vertebrale, vizi di conformazione del torace, vistoso incurvamento delle tibie, ecc.).

51° Tutte le deformità ossee ed articolari consecutive a traumatismi, (callo di frattura, neoartrosi, pseudoartrosi, iperostosi, ecc.) a grado tale da produrre importanti limitazioni funzionali.

52° Le malattie croniche delle ossa e delle articolazioni principali ed i loro esiti.

53° Le lussazioni mal ridotte o non più riducibili e quelle abituali delle principali articolazioni. L'anchilosi, la notevole rigidità articolare, i corpi mobili articolari, solo quando ostacolino la funzione di una importante articolazione.

54° Le rotture di muscoli e di tendini, le ernie muscolari, le miositi ossificanti, le contratture muscolari, le lacerazioni permanenti dei tendini, le retrazioni, le aderenze tendinee ed aponeurotiche che disturbano la funzione di un arto.

55° Le tenosinoviti e le borsiti croniche quando producano disturbo funzionale.

56° La mancanza di una mano o di un piede.

57° La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno 4 cm.

58° Le alterazioni anatomiche e funzionali delle mani e dei piedi che menomano le attitudini al pilotaggio.

59° La convergenza o la divergenza notevoli delle ginocchia. Il vizioso atteggiamento dei piedi (equino, varo, valgo, talo).

60° Il sudore fetido dei piedi.

CLASSE 8ª.

Imperfezioni ed infermità degli occhi.

61° La blefarite ulcerativa.

62° Le imperfezioni e le malattie delle palpebre e gli esiti di esse (lagoftalmo, coloboma, ectropion, entropion, trichiasi, anchiloblefaro, simblefaro, blefaroptosi, ecc.) anche se limitate ad un solo occhio, purchè producano deformità o limitino i movimenti del globo oculare, o cagionino permanenti irritazioni oculari.

63° Tutte le imperfezioni e malattie croniche dell'apparato lagrimale (epifora, dacriocistite, fistola lagrimale, ecc.).

64° Lo pterigio che raggiunge il campo pupillare.

65° Il tracoma e le congiuntiviti croniche.

66° Le malattie della sclera, della cornea, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, del vitreo, della retina e del nervo ottico, o gli esiti di esso quando producano diminuzione visiva inferiore a quella stabilita dall'art. 68.

67° L'afachia.

68° Visus inferiore a 0,9 in ambo gli occhi e inferiore a 0,7 in un occhio. Non è consentita la correzione con lenti di eventuali vizi di refrazione.

Nota. — Per uniformità di criteri il *visus* deve essere determinato a 5 metri colle tavole di prova Hess.

69° L'ipermetropia totale superiore alle 2D. in ambo gli occhi e tutti gli altri vizi di refrazione che inducano diminuzione dell'acutezza visiva nei limiti indicati dall'art. 68 senza correzione di lenti.

70° Visione crepuscolare inferiore al normale.

71° Tutti i gradi di anomalie nella percezione dei colori.

72° Limitazione concentrica o parziale del campo visivo.

73° Capacità di accomodazione inferiore alla media normale in rapporto all'età.

74° Deficiente percezione della profondità.

75° Deficienza della funzione dei muscoli estrinseci oculari, o della visione stereoscopica.

CLASSE 9ª.

Imperfezioni ed infermità della gola, della bocca, dell'orecchio e del naso.

76° Le malattie o lesione del collo, gravi o insanabili, e gli esisti permanenti di esse.

77° L'aumento di volume permanente della tiroide, anche di modico grado, quando ostacoli la respirazione o la circolazione.

78° I vizi di conformazione e le malattie croniche della faringe e dell'esofago: i loro esiti.

79° Le alterazioni organiche croniche della laringe e della trachea e gli esiti di lesioni laringe-tracheali che disturbino la fonazione e la meccanica respiratoria.

80° Le malformazioni e gli esiti permanenti delle malattie delle labbra e della mucosa orale (labbro leporino, restringimento dell'orificio orale, aderenza delle guancie con le gengive, ecc.), che producano notevoli deformità e alterazioni funzionali.

81° La perdita non traumatica o le carie di quattro o più denti.

Nota. — Per il personale aeronavigante in servizio, la mancanza dei denti verrà compensata con adatta protesi e potrà essere motivo di inabilità solo quando questa non sarà tollerata o sia stabilito un decadimento delle condizioni generali dovute all'insufficiente masticazione.

82° Le malformazioni, le malattie e gli esiti di lesioni del palato osseo o molle o dei mascellari che turbino in modo permanente la funzione.

83° Tutte le affezioni della lingua ed i loro esiti con disturbi funzionali.

84° Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari.

85° L'ipertrofia delle tonsille palatine al grado da disturbare la deglutizione o la respirazione o la fonazione oppure con infezione a tipo recidivante e causa di metastasi (foci tonsillari).

86° L'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di adenoidismo di grado notevole.

87° La mutolezza e la sordomutolezza.

88° I disturbi della paroia anche se lievi (balbuzia, dislalie, disartria).

89° La mancanza totale del naso.

90° Le imperfezioni e gli esiti di lesioni del naso, le malattie delle fosse nasali e del rinofaringe che inducano grave deformità o disturbi funzionali.

91° L'ozena.

92° Le affezioni neoplastiche, le suppurative e le croniche dei seni (mascellare, frontale, sfenoidale, etmoidale).

93° La mancanza totale del padiglione di un orecchio e le sue deformità gravi e deturpanti.

94° Tutte le malattie organiche anche di un orecchio solo e i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo e la funzione uditiva.

Nota. — La funzione uditiva sarà considerata integra quando la voce sussurrata è percepita a 9 metri per i fonemi alti, a 7 metri per i medi, a 3 metri per i bassi, e quando l'orologio campione è percepito ad un metro. I limiti minimi di percezione della riserva aerea sono ridotti a metri 5 per i fonomi medi ed acuti e a metri 2 per i fonomi bassi, purchè la lieve ipoacusia non sia sostenuta da lesioni gravi permanenti o progressive dell'orecchio medio ed interno. In tali casi saranno sperimentati periodi di riposo e di cura.

95° La sindrome da stenosi tubarica.

Nota. — Per l'accertamento di essa si potrà anche ricorrere alla prova nella compana pneumatica.

CLASSE 10ª.

Alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare.

96° Nistagno abituale spontaneo di alto grado di qualsiasi origine in posizione di riposo.

97° La labilità vestibolare (iper-ipoeccitabilità) accertata con mezzi clinici in uso, accompagnata da marcate reazioni a carico del simpatico e del parasimpatico (pallore, sudore, nausea, vomito, ecc.), e la notevole differenza di eccitabilità fra un labirinto e l'altro.

98° I marcati disturbi nella prova statica e dinamica dopo la rotazione.

CLASSE 11ª.

Deficienze psichiche e fisiologiche.

99° La insufficienza nei poteri di concentrazione e di distribuzione dell'attenzione rilevabile soprattutto per la instabilità e per la esauribilità di essa.

Nota. — L'esame dell'attenzione verrà fatto:

1° con un apparecchio che permetterà di registrare in qual modo (uniformità ed esattezza della reazione) il soggetto reagisce a più stimoli, sia distribuendola su di essi, sia seguendo una serie predeterminata;

2° con un testo che permetta di determinare la capacità del soggetto a concentrarsi nell'esecuzione di un compito predeterminato.

100° Reattività psicomotrice o irregolare o incostante o insufficiente. Mediante i tempi di reazione psicomotrice a stimoli ottici, misurati in centesimi di secondo saranno dichiarati inabili al pilotaggio i soggetti le cui reazioni sono:

1° sorverchiamente lente;
2° incostanti;
3° irregolari.

101° Insufficienza di esattezza e di capacità coordinatrice dei movimenti muscolari. Da determinarsi con un apparecchio a caduta.

102° Insufficienza nella percezione dei movimenti (cosidetto senso muscolare).

103° Insufficiente capacità inibitrice delle reazioni emotive.

Nota. — Tale capacità inibitrice verrà esaminata sottoponendo il soggetto a stimolazioni improvvise (rumori e luci) durante l'esame dell'attenzione e delle reazioni psicomotrici.

104° Per quelle categorie di piloti per i quali si richiedono particolari attitudini psicofisiologiche (resistenza alla fatica psico-fisica e forte capacità inibitrice delle reazioni emotive nei piloti di alta quota; capacità elevate di concentrazione e di distribuzione dell'attenzione e grande capacità inibitrice delle reazioni emotive nei piloti velociati) saranno dichiarati inabili quei soggetti dall'esame complessivo della personalità psicofisiologica dei quali non risulterà che tali particolari attitudini sono esponenti di una personalità estremamente equilibrata nel giuoco delle varie funzioni psicofisiche e particolarmente addestrata mediante esercizi fisici al dominio psichico del proprio organismo.

CLASSE 12ª.

Anomalie di resistenza alle variazioni della pressione barometrica.

105° Insufficienza tubarica.
106° Alterazioni respiratorie e circolatorie.
107° Alterazioni nervose generali.

Nota. — Si determinerà una depressione di 350 mm. di Hg. in 20′ rinnovando opportunamente l'aria. Permanenza a detta pressione (5000 metri) per 5 minuti, ritorno alla pressione normale in 15′.

108° Tutte le malattie, imperfezioni ed infermità non specificate in questo elenco, quando isolatamente e nel loro complesso rendano l'individuo inabile allo speciale servizio di pilota.

ELENCO *B*.

ELENCO DELLE INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI CHE SONO CAUSA DI INABILITÀ PER IL SERVIZIO DI OSSERVAZIONE AEREA.

Tutte le malattie e le imperfezioni contenute nell'elenco *A*, ad eccezione degli articoli 99, 101, 102, da abolire e dell'art. 94 che resta così modificato:

94-*bis*. — Tutte le malattie organiche anche di un orecchio solo ed i loro esiti quando bilateralmente la voce sussurrata è percepita a meno di un metro per i fonemi bassi, a meno di due metri per i fonemi medi ed acuti.

La ipoacusia unilaterale sostenuta da cause organiche permanenti che non consenta la percezione della voce sussurrata neppure ad *concam* con integrità della funzione uditiva dell'altro orecchio.

ELENCO *C*.

IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI INABILITÀ PER GLI SPECIALIZZATI D'AVIAZIONE CON OBBLIGO DI VOLO (Motoristi, Montatori, Radiotelegrafisti, Armieri ed Artificieri).

Tutte le imperfezioni ed infermità contemplate nell'elenco *A* ad eccezione degli articoli 5 e 94 che sono sostituiti dai seguenti:

5-*bis*. — La statura inferiore a m. 1,56

94-*ter*. — Tutte le malattie organiche, anche di un orecchio solo, ed i loro esiti per cui la voce sussurrata è percepita bilateralmente a meno di tre metri per i fonemi medi ed acuti ed a meno di due metri per i fonemi bassi.

N. B. — Per i radiotelegrafisti è necessaria la completa integrità dell'udito e pertanto sarà per essi integralmente applicato l'art. 94 dell'elenco *A*.

NORME GENERALI PER L'ACCERTAMENTO DELL'ATTITUDINE FISICA DEGLI ASPIRANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZATI D'AVIAZIONE CHE NON HANNO OBBLIGO DI VOLO. (Categorie: elettricisti, fotografi, automobilisti, aiutanti di sanità, aerologisti, assistenti tecnici e di governo).

L'idoneità sarà regolata in base ai criteri di cui all'elenco *A* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare in vigore per i militari del Regio esercito, tenendo presente che dovranno considerarsi inabili:

a) coloro che possiedono statura inferiore ai metri 1,56;

b) coloro che hanno *visus* inferiore a 14/10 complessivamente nei due occhi anche dopo correzione.

Per gli automobilisti ci si atterrà a quanto richiesto dagli articoli 86 e 89 delle « Norme per la tutela della strada e per la circolazione » - Ministero delle comunicazioni - Ed. 1929-VII e cioè:

1° assenza di malattie fisiche o psichiche e di deficienze organiche di qualsiasi specie che impediscano di condurre con sicurezza autoveicoli;

2° assenza di sintomi che rivelino uso abituale di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

3° acutezza visiva 10/10 per ciascun occhio senza correzione di lenti;

4° percezione bilaterale della voce di conversazione da 8 metri di distanza.

Per le visite di ammissione ai candidati del Corpo del genio aeronautico e del Commissariato aeronautico varranno i requisiti richiesti per l'idoneità al servizio militare nel Regio esercito.

(398)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 25 febbraio 1936-XIV, rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati.

(569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso concernente l'entrata in vigore della Convenzione internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale.

La Convenzione internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, stipulata in Brusselle l'11 dicembre 1931, essendo stata ratificata da cinque Stati contraenti (Italia, Svizzera, Belgio, Paesi-Bassi e Spagna — la Bulgaria vi ha aderito) entrerà in vigore in conformità dell'art. 11 di essa, il 27 luglio 1936, nei confronti degli Stati anzidetti.

All'atto del deposito della propria ratifica, il Governo italiano ha chiesto che, ai sensi del paragrafo II del Protocollo di firma, venissero inserite negli Annessi *A* e *B* alla Convenzione le seguenti indicazioni:

Annesso *A*: Italia

Annesso *B*:

	oeufs réfrigerés	oeufs stérilisés	oeufs conservés d'autre façon
Sulle uova:	R.	S.	C.
Sugli imballaggi:	uova refrigerate,	uova sterilizzate,	uova conservate.

(570)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 31 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 13515, trascritto il 30 dicembre 1932.

Trasferimento totale dalla Fabbrica Italiana Ventilatori Ing. A. Mosso & C., a Torino, alla Società Italiana Costruzioni Antigas S.I.C.A. Società Anonima, a Torino, della privativa industriale n. 305275 reg. gen.; con decorrenza dal 13 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di circolazione continua di aria epurata per protezione collettiva contro gas tossici dall'esterno » e dell'attestato di complemento n. 314681 reg. gen.

(Atto di cessione del 22 dicembre 1932, registrato il 23 dicembre 1932 all'ufficio demaniale di Torino, n. 23797, vol. 525, atti privati).

N. 13516, trascritto il 30 agosto 1933.
Trasferimento totale da Eggstein Giorgio, a Torino, a Farina Giovanni, a Torino, della privativa industriale n. 310608 reg. gen.; con decorrenza dal 24 dicembre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei comandi idraulici dei freni di autoveicoli ».
(Atto di cessione del 4 agosto 1933, registrato il 7 agosto 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8233, vol. 528, atti privati).

N. 13517, trascritto il 30 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Jaray Paul, a Lucerna, alla A. G. Für Verkehrspatente, a Lucerna, della privativa industriale n. 212010 reg. gen.; vol. 615, n. 178 reg. att., con decorrenza dal 17 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Automobile spécialment pour le transport de passegers » e dell'attestato di complemento n. 224043 reg. gen.
(Atto di cessione del 15 novembre 1933, registrato il 16 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19645, vol. 456, atti privati).

N. 13518, trascritto il 30 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla « Chatillon » Società Anonima Italiana per la Seta Artificiale, a Milano, alla « Chatillon » Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, a Milano, della privativa industriale n. 253133 reg. gen.; con decorrenza dal 23 luglio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la filatura di fibre artificiali finissime da 0,5 denari in su ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 12 settembre 1933).

N. 13519, trascritto il 9 dicembre 1933.
Licenza d'uso da Elster Ernst, a Vienna, e Wolfinger Josef, a Klachau (Austria), alla Ditta J. Zacherl, a Vienna, della privativa industriale n. 307072 reg. gen.; con decorrenza dal 1° giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Legatura di sci ».
(Concessione del 5 ottobre 1933, registrata il 21 novembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15505, vol. 455, atti privati).

N. 13520, trascritto l'11 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Landrum John Porter, a Birmingham, Alabama, alla Eclipse Aviation Corporation, a East-Orange, New Jersey, della privativa industriale n. 303169 reg. gen.; con decorrenza dal 13 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per variare il passo delle pale di un'elica ».
(Atto di cessione del 28 luglio 1933, registrato il 7 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 32016, vol. 3508, atti privati).

N. 13521, trascritto il 12 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Sommer Robert, a Berlino-Charlottenburg, alla Ancorit, S. A., a Milano, della privativa industriale numero 322764 reg. gen.; con decorrenza dal 10 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Copertone di gomma antisdrucciolevole per ruote di biciclette, motociclette ed autoveicoli in genere ».
(Atto di cessione del 23 novembre 1933, registrato il 4 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17106, vol. 456, atti privati).

N. 13522, trascritto il 14 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Schroeder Arthur, a Berlino, alla Soc. Nazionale dei Radiatori, a Milano, della privativa industriale numero 309778 reg. gen.; con decorrenza dal 23 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Caldaia a vapore ».
(Atto di cessione del 14 novembre 1933, registrato il 29 novembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16741, vol. 455, atti privati).

N. 13523, trascritto il 16 dicembre 1933.
Trasferimento totale da van Caneghem Achilles Ed. Frhr, a Celle (Germania), a Kirsebom Harald, a Klein Flottbeck, (Germania), della privativa industriale n. 322175 reg. gen ; con decorrenza dal 23 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Impianto per l'utilizzazione della forza del vento ».
(Atto di cessione del 24 ottobre 1933, registrato il 24 novembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16284, vol. 455, atti privati).

N. 13524, trascritto l'11 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Landrum John Porter, a Birmingham, Alabama, alla Eclipse Aviation Corporation, a Eeast-Orange New Jersey, della privativa industriale n. 303115 reg. gen.; con decorrenza dal 13 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai propulsori a passo variabile per aeroveicoli ».
(Atto di cessione del 28 luglio 1933, registrato il 7 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 32016, vol. 3508, atti privati).

N. 13525, trascritto il 20 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Cam Syndicate Limited, a Londra, alla Camera Projectors Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 306062 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi e proiettori cinematografici ».
(Atto di cessione del 31 ottobre 1933, registrato il 18 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 34961, vol. 3510, atti privati).

N. 13526, trascritto il 20 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Del Corno Giuseppe, Sotgiu Pietro e Carli Vito, a Milano, a Carli Vito, a Milano, della privativa industriale n. 316568 reg. gen.; con decorrenza dal 19 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Carburatore a doppia tromba d'aria per motori a scoppio ».
(Atto di cessione del 14 dicembre 1933, registrato il 18 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1029, vol. 3481, atti privati).

N. 13527, trascritto il 21 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Kutter Leopold, a Vienna, alla Ditta G. Rau, a Pforzheim (Germania), della privativa industriale numero 304882 reg. gen.; con decorrenza dal 4 febbraio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Portapenna per penna stilografica ».
(Atto di cessione del 2 novembre 1933, registrato il 18 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 34986, vol. 3510, atti privati).

N. 13528, trascritto il 1° dicembre 1933.
Trasferimento totale da Gevers-Orban Emile, a Liegi e Pieters Julien, a Parigi, alla Société Anonyme des Fours Continus Pieters, a Binningen (Svizzera), della privativa industriale n. 271624 reg. gen.; con decorrenza dal 25 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei processi di calcinazione degli ovoidi agglomerati combustibili ».
(Atto di cessione del 6 ottobre 1933, registrato il 25 novembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 18227, vol. 529, atti privati).

N. 13529, trascritto il 19 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla National Metal and Chemical Bank Ltd., a Londra, alla National Titanium Pigments Ltd., a Luton, Bedford, della privativa industriale n. 251018 reg. gen.; con decorrenza dal 21 maggio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti al trattamento di minerali titaniferi ».
(Atto di cessione del 19 ottobre 1933, registrato il 13 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20050, vol. 530, atti privati.

N. 13530, trascritto il 19 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla National Metal and Chemical Bank Ltd., a Londra, alla National Titanium Pigments Ltd., a Luton, Bedford, della privativa industriale n. 259357 reg. gen.; con decorrenza dal 26 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alla produzione di pigmenti contenenti titanio ».
(Atto di cessione del 19 ottobre 1933, registrato il 13 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20050, vol. 530, atti privati).

N. 13531, trascritto il 22 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Société Holding des Brevets et procédés Giacchino pour l'Ebauchage Electrique, a Ginevra, alla Société Anonyme Forgeage Electrique Giacchino, a Bruxelles, della privativa industriale n. 257521 reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nel procedimento e negli apparecchi per la forgiatura elettrica di acciai speciali ».
(Atto di cessione del 20 novembre 1933, registrato il 13 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20170, vol. 530, atti privati).

N. 13532, trascritto il 22 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Société Holding des Brevets et procédés Giacchino pour l'Ebauchage Electrique, a Ginevra, alla Société Anonyme Forgeage Electrique Giacchino, a Bruxelles, della privativa industriale n. 260869 reg. gen.; con decorrenza dal 23 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per la forgiatura elettrica ».
(Atto di cessione del 20 novembre 1933, registrato il 13 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20170, vol. 530, atti privati).

N. 13533, trascritto il 22 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Société Holding des Brevets et procédés Giacchino pour l'Ebauchage Electrique, a Ginevra, alla Société Anonyme Forgeage Electrique Giacchino, a Bruxelles, della privativa industriale n. 254294 reg. gen.; con decorrenza dal 9 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di forgiatura elettrica specialmente adatto per acciai speciali ».

(Atto di cessione del 20 novembre 1933, registrato il 13 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20170, vol. 530, atti privati).

N. 13534, trascritto il 22 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Société Holding des Brevets et procédés Giacchino pour l'Ebauchage Electrique, a Ginevra, alla Société Anonyme Forgeage Electrique Giacchino, a Bruxelles, della privativa industriale n. 293525, reg. gen.; con decorrenza dall'11 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per fucinare e stampare una sbarra di ferro o d'acciaio ».
(Atto di cessione del 20 novembre 1933, registrato il 13 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20170, vol. 530, atti privati).

N. 13535, trascritto il 27 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Weber Isaac Ephraim, a Leagrave, Slater Victor Wallace e B. Laporte Ltd., a Luton (Gr. Bret.), alla B. Laporte Limited, a Luton (Gr. Bret.), della privativa industriale numero 309684 reg. gen.; con decorrenza dal 10 ottobre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di perossido di idrogeno ».
(Atto di cessione del 9 dicembre 1933, registrato il 23 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 22122, vol. 530, atti privati).

N. 13536, trascritto il 23 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Kutter Leopold, a Vienna, alla Ditta G. Rau, a Pforzheim (Germania), della privativa industriale numero 312538 reg. gen.; con decorrenza dal 7 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Asta di penna a serbatoio ».
(Atto di cessione del 2 novembre 1933, registrato il 18 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 34987, vol. 3510, atti privati).

N. 13537, trascritto il 29 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Société Anonyme La Rototype, a Nancy-Meurthe e Moselle, a Deveze Fréderic, a Parigi, della privativa industriale n. 220701 reg. gen.; vol. 658, n. 134 reg. att., con decorrenza dal 9 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et dispositif pour l'enregistrement d'une ligne composée sur une machine à fondre et à composer les caracteres mobilies ».
(Atto di cessione del 20 ottobre 1933, registrato il 14 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18954, vol. 456, atti privati).

N. 13538, trascritto il 20 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Ditta Gebr. Kleinmann, a Berlin, Lichtenberg, a Mendel Alfred e Kleinmann Ernst, a Berlin, Lichtenberg, della privativa industriale n. 202209 reg. gen.; vol. 545, numero 136 reg. att., con decorrenza dal 9 settembre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Bouton ».
(Atto di cessione del 27 novembre 1933, registrato il 14 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 14427, vol. 568, atti privati).

N. 13539, trascritto il 13 gennaio 1934.
Trasferimento totale da Bianchi Alberto Edoardo, a Milano, alla S.I.B.C.A. Società Italiana Brevetti Carbonizzazione ed altri, a Milano, della privativa industriale n. 259481 reg. gen.; con decorrenza dal 24 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni negli apparecchi per sottoporre materiali carboniosi ai processi Cracking di catalisi e di idrogenazione » e dell'attestato di complemento n. 286866 reg. gen.
(Atto di cessione del 22 dicembre 1933, registrato il 30 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1090, vol. 3481, atti privati).

N. 13540, trascritto il 20 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla Ditta Barzanò & Zanardo, a Roma, a Goodman Leo A., a Brooklyn, New York (S.U.A.), della privativa industriale n. 310372 reg. gen.; con decorrenza dal 30 aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei procedimenti per incorporare fibre vegetali di grande resistenza chimica, in massa di cellulosa solubile, per ottenere involucri per sostanze alimentari e specialmente budella artificiali ».
(Atto di cessione del 29 dicembre 1933, registrato il 5 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21678, vol. 487, atti privati).

N. 13541, trascritto il 22 gennaio 1934.
Licenza d'uso da van der Yagt Barend Gijsbertus Hendrikus, a l'Aja (Olanda), alla N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, a l'Aja (Olanda), della privativa industriale n. 277986 reg. gen.; con decorrenza dal 22 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi alla preparazione delle fibre di noce di cocco per la filatura e tessitura ».
(Concessione del 17 agosto 1933, registrata il 6 novembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13744, vol. 454, atti privati).

N. 13542, trascritto il 24 gennaio 1934.
Trasferimento totale da Garroni Augusto, a Roma, ad Abba Arrigo, a Milano, della privativa industriale n. 312728 reg. gen.; con decorrenza dal 4 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Riscaldatore elettrico per liquidi, avente lo scopo di riscaldare liquidi contenuti entro recipienti di qualsiasi forma ».
(Atto di cessione del 22 dicembre 1933, registrato il 27 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20381, vol. 457, atti privati).

N. 13543, trascritto il 31 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla The Newport Cy, a Carrollville S.U.A.), alla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington (S.U.A.), della privativa industriale n. 249260 reg. gen.; con decorrenza dal 6 maggio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nel metodo di preparare cloro idroxiantrachinoni ».
(Atto di cessione del 15 agosto 1933, registrato il 24 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24507, vol. 458, atti privati).

N. 13544, trascritto il 31 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla The Newport Cy., a Carrollville, alla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, della privativa industriale n. 262871 reg. gen.; con decorrenza dal 14 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti in un processo per preparare acido parà-idrossi-orto-benzoil-benzoico ».
(Atto di cessione del 15 agosto 1933, registrato il 24 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24507, vol. 458, atti privati).

N. 13545, trascritto il 31 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla The Newport Cy., a Carrollville, alla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, della privativa industriale n. 263645 reg. gen.; con decorrenza dal 25 novembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per ottenere 1,3 diamino, 2-idrossi-antrachinone da acido 4' idrossi-orto-benzoil-benzoico, e relativi prodotti intermedi ».
(Atto di cessione del 15 agosto 1933, registrato il 24 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24507, vol. 458, atti privati).

N. 13546, trascritto il 31 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla The Newport Cy., a Carrollville, alla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, della privativa industriale n. 263816 reg. gen.; con decorrenza dal 27 ottobre 1927; per l'invenzione dal titolo:
« Processo per ottenere 1 amino 2,4 di cloro-antrachinone da m-di cloro-benzene e anidride ftalica insieme con i prodotti intermedi del processo ».
(Atto di cessione del 15 agosto 1933, registrato il 24 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24507, vol. 458, atti privati).

N. 13547, trascritto il 31 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla The Newport Cy., a Carrollville, alla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, della privativa industriale n. 264344 reg. gen.; con decorrenza dal 28 novembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per ottenere acido parà-amino-ortò-benzoil-benzoico ».
(Atto di cessione del 15 agosto 1933, registrato il 24 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24507, vol. 458, atti privati).

N. 13548, trascritto il 31 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla The Newport Cy., a Carrollville, alla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, della privativa industriale n. 280494 reg. gen.; con decorrenza dal 1° luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per preparare i 2-ammino-3-sostituiti-10-antroni, e loro prodotti N-sostituiti » e del completivo n. 286865 reg. gen.
(Atto di cessione del 15 agosto 1933, registrato il 24 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24507, vol. 458, atti privati).

N. 13549, trascritto il 31 gennaio 1934.
Trasferimento totale dalla The Newport Cy., a Carrollville, alla E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, della privativa industriale n. 292391 reg. gen.; con decorrenza dal 24 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Miglioramenti delle materie coloranti al tino appartenenti alla serie delle azine ».
(Atto di cessione del 15 agosto 1933, registrato il 24 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24507, vol. 458, atti privati).

N. 13550, trascritto il 3 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Johnson John, a Cheam (Gr. Bret.), alla James Howden & C. (Land.) Ltd. Inc., a Glasgow, della privativa industriale n. 311956 reg. gen.; con decorrenza dal 9 gennaio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai generatori di vapore ».

(Atto di cessione del 19 dicembre 1933, registrato il 29 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21106, vol. 455, atti privati).

N. 13551, trascritto il 5 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Balbi Francesco, a Genova, alla Società Anonima Eternit Pietra Artificiale, a Genova, della privativa industriale n. 325181 reg. gen.; con decorrenza dal 23 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei giunti per tubi, grondaie e simili ed apparecchio relativo ».

(Atto di cessione del 21 dicembre 1933, registrato il 27 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Sampierdarena, n. 2344, vol. 100, atti privati).

N. 13552, trascritto il 9 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Matzka Wincenty, a Londra, alla Compagnie Internationale Matzka en abrége « Intermat », Soc. An., a Grasse (Francia), della privativa industriale n. 253075 reg. gen.; con decorrenza dal 7 aprile 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per il trattamento di frutti vegetali e prodotti con esso ottenuti ».

(Atto di cessione del 12 dicembre 1933, registrato il 2 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21349, vol. 457, atti privati).

N. 13553, trascritto il 9 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Matzka Wincenty, a Londra, alla Compagnie Internationale Matzka en abrége « Intermat », Soc. An., a Grasse (Francia), della privativa industriale n 254278 reg. gen.; con decorrenza dal 4 settembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la sterilizzazione di liquidi ».

(Atto di cessione del 12 dicembre 1933, registrato il 2 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n 21349, vol. 457, atti privati).

N. 13554, trascritto il 9 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Matzka Wincenty, a Londra, alla Compagnie Internationale Matzka en abrége « Intermat », Soc. An., a Grasse (Francia), della privativa industriale n. 258468 reg. gen.; con decorrenza dal 4 settembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per sterilizzare liquidi ».

(Atto di cessione del 12 dicembre 1933, registrato il 2 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21349, vol. 457, atti privati).

N. 13555, trascritto il 13 gennaio 1934

Trasferimento totale dalla Prior A. G., a Glaris (Svizzera), alla Prior Oelfeuerungen A. G., a Zurigo, della privativa industriale n. 257995 reg. gen.; con decorrenza dal 15 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di combustione a forma di recipiente per combustibile liquido ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1933, registrato il 12 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 41692, vol. 3513, atti privati).

N. 13556, trascritto il 13 gennaio 1934.

Trasferimento totale dalla Prior A. G., a Glaris, alla Prior Oelfeuerungen A. G., a Zurigo, della privativa industriale n. 253806 reg. gen.; con decorrenza dal 26 agosto 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Bruciatore per combustibili liquidi ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1933, registrato il 12 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 41692, vol. 3513, atti privati).

N. 13557, trascritto il 18 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Surjaninoff Michael, a Vienna, alla Ditta Sigmund Pumpen, Brueder Sigmund, a Olomouc Lutin (Cecoslovacchia), della privativa industriale n. 312433 reg. gen.; con decorrenza dal 2 febbraio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Avvolgimento a tenuta di liquido dello statore per motori elettrici immersi », e dell'attestato di complemento n. 317457 reg. gen.

(Atto di cessione del 14 ottobre 1933, registrato il 12 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 41718, vol. 3513, atti privati).

N. 13558, trascritto il 18 gennaio 1934

Trasferimento totale da Surjaninoff Michael, a Vienna, alla Ditta Sigmund Pumpen, Brueder Sigmund, a Olomouc Lutin (Cecoslovacchia), della privativa industriale n. 310910 reg. gen.; con decorrenza dal 7 maggio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Complesso trasformatore motore elettrico incapsulato a tenuta stagna ».

(Atto di cessione del 14 ottobre 1933, registrato il 12 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 41719, vol. 3513, atti privati).

N. 13559, trascritto il 18 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Rocchi Vittorio, a Milano, agli Stabilimenti di Dalmine, a Milano, della privativa industriale n. 320719 reg. gen.; con decorrenza dal 29 novembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per arrotondare e rettificare i tubi di acciaio prima della saldatura ».

(Atto di cessione del 30 dicembre 1933, registrato il 2 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1097, vol. 3481, atti privati).

N. 13560, trascritto il 22 gennaio 1934.

Trasferimento totale da Strada Giovanni, a Milano, alla Ditta Strada Giovanni & C., a Milano, della privativa industriale numero 326674 reg. gen.; con decorrenza dal 5 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Elastico per letti ribaltabili ».

(Atto di cessione dell'11 gennaio 1934, registrato il 20 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 43795, vol 3516, atti privati).

N. 13561, trascritto il 25 gennaio 1934.

Trasferimento totale dalla Società Anonima Ing. Riccardo Drago & C., a Milano, alla Società Anonima Metallurgica Ossolana, a Villa d'Ossola, della privativa industriale n. 226056 reg. gen.; volume 585, n. 1 reg. att., con decorrenza dal 21 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di fabbricazione di pezzi di meccanica di differenti sezioni mediante ricalcatura del materiale ed apparecchio per l'attuazione di tale processo ».

(Atto di cessione del 10 gennaio 1934, registrato il 13 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7903, vol 651, atti pubblici).

N. 13562, trascritto il 27 gennaio 1934.

Trasferimento totale dalla Stero A. G., a Zurigo, alla Maschinenfabrik Burckhardt A. G., a Basilea, della privativa industriale numero 285005 reg. gen.; con decorrenza dal 12 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per lavare e sterilizzare stoviglie ».

(Atto di cessione del 13 marzo 1933, registrato il 16 gennaio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22774, vol. 437, atti privati).

N. 13563, trascritto il 2 gennaio 1934.

Trasferimento totale dalla Deutsche Glasbau G. m. b. H., a Berlin-Weissensee, alla A. G. Glashuttenwerke Adlerhütten, a Penzig, Görlitz, della privativa industriale n. 262768 reg. gen.; con decorrenza dal 27 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema per formare costruzioni di cemento armato comprendenti blocchi di vetro ».

(Atto di cessione del 1° dicembre 1933, registrato il 23 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 22126, vol. 530, atti privati).

N. 13564, trascritto il 2 gennaio 1934.

Trasferimento totale dalla Deutsche Glasbau-Gesellschaft m. b. H., a Berlin, Weissensee, alla A. G. Glashuttenwerke Adlerhütten, a Penzig, Görlitz, della privativa industriale n. 306158 reg. gen.; con decorrenza dall'8 aprile 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Telaio per la formazione di pareti, soffitti, finestre e simili fatti di cemento armato e vetro, con blocchetti di vetro rotondi ».

(Atto di cessione del 1° dicembre 1933, registrato il 23 dicembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 22126, vol. 530, atti privati).

Roma, ottobre 1935 - Anno XIII

Il direttore: ARISTIDE ZENGARINI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a suo favore dell'on. Adriano Tournon, podestà di Vercelli.

Con R. decreto 11 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1936, l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in regione S. Agostino del comune di Vercelli, disposta in suo favore dal senatore ing. Adriano Tournon, podestà del comune di Vercelli, mediante rogito 5 gennaio 1934 del Regio notaio dott. Ciro Raimondo di Desana con le deliberazioni in data 2 gennaio, 8 marzo e 25 maggio 1934, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nelle sedute del 1° febbraio, 1° aprile e 5 giugno 1934 e tradotto in atto formale dal vice podestà del comune di Vercelli in temporanea assenza del podestà.

(560)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	234298	206,50	Santamaria *Delfina* fu Giovanni, ved. Migliorini Ferdinando, domt. a Chiavari (Genova).	Santamaria *Serafina* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	383610	38,50	Fiore *Rosaria* di Pasquale, minore sotto la p. p. del padre, dom in Ascoli Satriano (Foggia).	Fiore *Maria-Rosaria* di Pasquale, minore ecc. come contro
Consolidato 5 % (1861)	1109234	100 —	*Lechi* Carlo, *Virginio*, Teresa, Francesco, Emilio, Bassano, *Erminio* e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre *Cerrutti* Luigia fu Bassano, ved. di *Lechi* Giovanni, domt. a Vidigulfo (Pavia): con usufrutto a Davizzi Maria.	*Lecchi* Carlo, *Virginia*, Teresa, Francesco, Emilio, Bassano, *Pasqualina-Santina-Erminia* e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre *Cerutti* Luigia fu Bassano, ved. di *Lecchi* Giovanni, domt. a Vidigulfo (Pavia); con usufrutto a Davizzi Maria.
3,50 % Redimibile (1934)	52341	1568 —	Colapinto Ernesto ed Enea fu *Adolfo*, minori sotto la p. p. della madre Canesi Maddalena di Enea ved. di Colapinto *Adolfo*, domt a Milano.	Colapinto Ernesto ed Enea fu *Luigi-Adolfo*, minori sotto la p. p. della madre Canesi Maddalena di Enea, ved. di Colapinto *Luigi-Adolfo* domt. a Milano.
»	278667	294 —	*Fuse* Giuseppe fu *Vittorio*, minore sotto la tutela di Fuse Enrico fu Filippo, domt. a Corbetta (Milano).	*Fusè* Giuseppe fu *Vittore*, minore ecc. come contro.
»	359745	77 —	*Di Giunta Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Russo Antonino, domt a Troina (Catania) vincolata	*Giunta Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro
Consolidato 3,50 % (1906)	820299	318,50	Roggia Ester fu Attilio, moglie di Fabiani Filippo, domt a Torino, con usufrutto a Cerutti *Santina* fu Giuseppe, ved. di Roggia Alberto, domt. ad Arro (Vercelli).	Intestata come contro, con usufrutto a Cerutti *Maria-Santina* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	820300	318,50	Roggia Lydia fu Attilio, moglie di Levi Mario, domt. a Torino, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto come la precedente.
»	820301	318,50	Roggia Gemma fu Attilio, moglie di Berta Amedeo, domt. a Torino, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(320) Roma, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Brescia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1. — È indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Brescia, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2. — Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3. — Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 aprile 1936-XIV, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al P.N.F.

Art. 4. — I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco, descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(577)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.